

STATUTO

Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "COR.AR.TE Associazione di Promozione Sociale", in sigla "COR.AR.TE. APS" di seguito indicata anche come "Associazione".

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Teramo (TE) in Via Benedetto Croce n.42/a. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Teramo non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

3. Essa opera prevalentemente nel territorio della Regione Abruzzo.

4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

5. L'Associazione ha durata illimitata..

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "associazione di promozione sociale"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la

[illegible]

modificazioni;

- lett. i) dell'art.5 del D.Lgs.117/2017 organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- lett. k) dell'art.5 del D.Lgs.117/2017 organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

- lett. l) dell'art.5 del D.Lgs.117/2017 formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

4. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

L'Associazione nasce per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e promuove e realizza attività di interesse generale, di cui all'art.5 del D. Lgs. n.117/2017 in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'azione volontaria e gratuita dei propri associati.

In particolare i fini istituzionali dell'Associazione sono quelli di:

- valorizzare, promuovere e diffondere la musica corale, nelle più svariate accezioni, nel contesto regionale, nazionale e internazionale;
- rappresentare la coralità abruzzese all'interno di enti e organismi nazionali e internazionali che perseguono le medesime finalità e stabilire relazioni, partnership e accordi di collaborazione con i soggetti che portano ad accrescere il valore dell'entità coro nel più ampio contesto

	sociale e culturale;	
1. <i>Fin. Zappala</i>	• curare la formazione di cantori e altre figure coinvolte nelle attività	
<i>Leg. Manno</i>	corali promuovendo seminari e altri percorsi formativi di perfezionamento	
<i>Pres. Basso</i>	con l'intento di accrescere il valore della coralità;	
<i>Cons. Gub.</i>	• favorire la produzione di nuove composizioni corali valorizzando i	
<i>del bo</i>	compositori abruzzesi e offrendo loro significative occasioni di	
<i>del bo</i>	approfondimento e di promozione;	
<i>del bo</i>	• ideare progetti per la digitalizzazione delle informazioni, per la	
<i>del bo</i>	salvaguardia del patrimonio corale regionale, per l'innovazione e lo	
<i>del bo</i>	sviluppo della coralità a trecentosessanta gradi;	
<i>del bo</i>	• promuovere la ricerca musicologica, anche con riferimento al campo	
<i>del bo</i>	della musica popolare, nell'ambito della letteratura corale ^{ABRUZZESE} _{marchigiana} ed	<i>del bo</i>
<i>del bo</i>	italiana dei diversi secoli;	
<i>del bo</i>	•	
<i>del bo</i>	Art.4 – Attività	
<i>del bo</i>	1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione si propone di	
<i>del bo</i>	a) stabilire rapporti con gli organi dello Stato e con le forze politiche	
<i>del bo</i>	e sociali del Paese, al fine della adozione di provvedimenti che	
<i>del bo</i>	qualifichino e sostengano la coralità nelle sue differenti espressioni	
<i>del bo</i>	b) organizzare festival, concerti, convegni, seminari, tavole rotonde,	
<i>del bo</i>	lezioni, approfondimenti, ricerche e altre iniziative di rilevanza	
	regionale e/o nazionale in collaborazione con le Associazioni del	
	territorio, con particolare attenzione alle nuove generazioni;	
	c) pubblicare partiture, studi, ricerche e altre edizioni musicali di	
	particolare interesse rivolte alla coralità italiana e internazionale;	

	d) collaborare con le istituzioni didattiche con l'intento di garantire	
M. di Zappala	l'educazione musicale e la pratica corale nelle scuole di qualsiasi	
	ordine e grado quale elemento fondamentale della formazione	
	personale di ciascun individuo;	
	e) sottoscrivere convenzioni, accordi o protocolli volti ad agevolare la	
	realizzazione delle attività musicali.	
	2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore,	
	anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse	
	siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti	
	stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.	
	3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di	
	fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle	
	forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo	
	settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.	
	Titolo II	
	Norme sul rapporto associativo	
	Art.5 - Norme sull'ordinamento interno	
	1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di	
	democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli	
	associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono	
	esservi nominati.	
	2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo	
	ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.	
	Art.6 – Associati	
	1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche	

[illegible]

nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.8 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di richiesta di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei

15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16, c.2, del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;

b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;

b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. L'associato

decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai

sensi dell'art.7 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;

c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di cui all'art.17 comma 4 del D.Lgs.117/2017 (attualmente nella misura di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili) sempre che che il Consiglio abbia deliberato sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati

Titolo IV

Organi sociali

Art.12 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei soci;

b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);

c) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;

d) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere

vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di

partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;

b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera

o email almeno o raccomandata a mano 8 (otto) giorni prima della data

della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di

prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del

giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno

24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre

che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la

discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla

trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e

dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la

stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della

riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa

dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla

sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua

assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di

riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un

verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente

nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle

deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione

Art.14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;

H. Luis Zausan	b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;	
Roberto	c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;	
Paulo	d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;	
H. Luis Zausan	e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;	
H. Luis Zausan	f) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;	
H. Luis Zausan	g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;	
H. Luis Zausan	h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;	
Roberto	i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;	
H. Luis Zausan	j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.	
	2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli	